

VADEMECUM SUI DAZI USA

L'introduzione da parte degli Stati Uniti di dazi doganali pari al 39% sulle merci svizzere ha generato, inevitabilmente disorientamento tra gli operatori economici, richiedendo risposte puntuali a numerose questioni pratiche. L'assenza di direttive univoche e le interpretazioni divergenti sul piano operativo - come dimostrato dal dibattito sorto in merito alla possibile imposizione dell'oro raffinato in Svizzera - hanno alimentato un clima di incertezza che incide direttamente sulle strategie commerciali e logistiche delle aziende esportatrici.

Dalle richieste e segnalazioni raccolte, anche grazie alla collaborazione con le altre Camere latine di commercio e dell'industria (CLCC), emergono alcuni temi ricorrenti, che questo vademecum intende affrontare in chiave operativa. È tuttavia fondamentale sottolineare che ogni caso deve essere valutato singolarmente, alla luce delle specificità settoriali e aziendali.

Per ulteriori informazioni e consulenza non esitate a contattare il [Servizio Commercio internazionale](#) della Cc-Ti, guidato da [Monica Zurfluh](#).

1. Premessa

Con l'[Ordine esecutivo 14326](#) del 31 luglio 2025, che modifica l'[Ordine esecutivo n. 14257](#) del 2 aprile 2025, gli Stati Uniti hanno introdotto un dazio aggiuntivo "reciproco" del **39% ad valorem** sulle merci di origine svizzera in base all'*International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA). La misura è in vigore dal **7 agosto 2025** e si applica in aggiunta a qualsiasi altro onere doganale (dazi MFN, antidumping, compensativi, e tasse).

Di seguito gli aspetti essenziali da ricordare:

- il dazio "reciproco" si applica alle merci **immesse in consumo o ritirate da un magazzino doganale** a partire dal 7 agosto 2025;
- sono previste **deroghe limitate**:
 - merci caricate **su nave e già in transito sul mezzo di trasporto finale prima del 7 agosto 2025**, eventualmente poste in deposito doganale, e **sdoganate entro il 5 ottobre 2025** (restano soggette al dazio del **10%**);
 - merci elencate nell'[Allegato II](#) dell'O.E. n. 14257, nel [Memorandum Presidenziale](#) dell'11 aprile e nell'[Allegato I](#) dell'O.E. del 5 settembre 2025 (che introduce nuove esenzioni e ri-sottopone a dazi alcune plastiche, polimeri e prodotti chimici di base);
 - merci soggette ai dazi della **Sezione 232** (acciaio, alluminio, rame e loro derivati, veicoli e componenti), vedi capitolo [4.1](#);
- è previsto un rimborso dei dazi in caso di riesportazione (*drawback*).
- ai fini dell'applicazione del dazio rilevano la **data della polizza di carico a bordo (on-board B/L)** e la **data di presentazione della dichiarazione doganale d'ingresso** negli Stati Uniti.

Nota operativa: per compilare correttamente le dichiarazioni doganali, seguire le linee guida della CBP (Customs Border Protection): [CSMS # 66151866](#), [CSMS # 65829726](#), [CSMS # 64649265](#), [CSMS # 64680374](#), [CSMS # 6474565](#).

2. Determinazione dell'imposizione doganale

L'imposizione doganale statunitense si fonda su tre elementi chiave: **voce tariffaria, origine non preferenziale e valore della merce**. La corretta gestione di ciascuno di questi aspetti riduce il rischio di contestazioni, ritardi e sanzioni. I primi due aspetti sono analizzati nei paragrafi che seguono, mentre il tema del valore doganale – per la sua articolazione – è trattato separatamente al capitolo [4](#).

2.1. Voce tariffaria

La classificazione doganale negli Stati Uniti si basa sul codice **HTSUS** (*Harmonized Tariff Schedule of the United States*). È pertanto essenziale:

- individuare il codice corretto fino al livello delle sottovoci (7^a e 8^a cifra);
- verificare regolarmente aggiornamenti normativi e modifiche del tariffario;
- predisporre una documentazione tecnica di supporto (schede tecniche, descrizioni di prodotto, fotografie, manuali).

2.2. Origine non preferenziale

Il dazio “reciproco” è applicato sulla base dell'**origine doganale**, ossia dell'**origine non preferenziale** delle merci e non del Paese di spedizione o transito. Pertanto:

- l'origine è il luogo di **fabbricazione, produzione o coltivazione** del bene;
- **lavorazioni marginali, spostamenti di sedi legali e/o fatturazioni da Paesi terzi non modificano l'origine**;
- ogni **dichiarazione di origine** deve essere supportata da **prove documentali**.

Trasformazione sostanziale

È la nozione di “**trasformazione sostanziale**” ([19 CFR § 134](#)) a determinare se un prodotto cambia origine. Il criterio non è quantitativo (valore aggiunto), bensì qualitativo: **il prodotto deve acquisire una nuova identità in termini di nome, natura e funzione**.

Esempi pratici:

- lavorazioni complesse che alterano le caratteristiche fisiche o funzionali possono determinare una nuova origine;
- operazioni minori (es. riconfezionamento, assemblaggi semplici, etichettatura) non modificano l'origine.

Attenzione: per i **prodotti tessili** il criterio è diverso e segue la regola del **cambiamento della voce doganale** ([19 CFR § 102.21](#)).

“Made in” / “Assembled in”

La normativa americana ([19 CFR § 134.11](#) e Sezione 304 del *Tariff Act* del 1930 - [19 U.S.C. 1304](#)) stabilisce che ogni articolo di origine estera importato negli Stati Uniti debba riportare l'indicazione del Paese di origine, a maggior ragione quando sull'articolo o sull'imballaggio figura un riferimento geografico diverso dal Paese di origine. La formula più diffusa è “**Made in [Paese]**”. L'art. [19 CFR §134.46](#) impone che la dicitura “**Made in [Paese]**”, ma anche la variante “**Product of [Paese]**” o equivalente compaia in modo chiaro, in prossimità e con caratteri di dimensioni comparabili al riferimento locale, per evitare che il consumatore sia tratto in inganno.

L'espressione “**Assembled in [Paese]**” è consentita come alternativa solo **se l'assemblaggio costituisce l'ultima trasformazione sostanziale, tale da determinare il Paese d'origine** ai sensi dell'art. [19 CFR §134.43\(e\)](#). Questa formulazione viene utilizzata quando si desidera **valorizzare l'attività di assemblaggio o specificare la provenienza delle componenti**; in quest'ultimo caso, è possibile aggiungere la nota “from components of [altri Paesi]” (es. “*Assembled in Germany, from components of Switzerland*”).

3. Strategie operative sull'origine

3.1. Trasformazioni nell'UE

Per beneficiare dell'aliquota ridotta al 15%, è necessario che le merci subiscano una **trasformazione sostanziale nell'UE**. Non sono sufficienti attività di transito, riconfezionamento, modifiche estetiche o un recapito in un Paese UE.

Lavorazioni generalmente riconosciute ai fini dell'**origine non preferenziale** nell'UE e in Svizzera possono non esserlo negli Stati Uniti, dove la loro valutazione avviene **caso per caso**, secondo la discrezionalità doganale e la giurisprudenza.

Si raccomanda **prudenza** nella pianificazione di tali strategie in relazione alle esportazioni verso gli Stati Uniti, poiché potrebbero comportare sanzioni (cfr. capitolo [7.1](#)).

3.2. Spedizioni miste

Nel caso di **spedizioni contenenti prodotti con origini diverse**, ciascun bene viene tassato **singolarmente in base alla sua origine**:

- un bene svizzero sarà soggetto sia al 39% sia ad un'eventuale aliquota MFN
- un bene di origine UE potrà beneficiare dell'aliquota del 15%
- ecc.

3.3. Perdita dell'origine svizzera

È importante rilevare che, se un bene **perde l'origine svizzera** (a seguito di trasformazioni sostanziali in Paesi terzi), esso **perde anche i vantaggi derivanti dagli accordi di libero scambio** firmati dalla Svizzera (es. con Cina, Giappone, India). Le aziende devono quindi valutare attentamente i pro e i contro delle strategie di trasformazione.

4. Il valore doganale delle merci

Negli Stati Uniti, la **base imponibile per il calcolo del dazio** è rappresentata dal **valore FOB** riportato nella fattura commerciale, che esclude pertanto i costi di trasporto ([U.S Custom and Border Protection](#)).

Il valore doganale negli Stati Uniti si calcola includendo tutti gli elementi indispensabili alla determinazione del prezzo effettivo. Alcuni casi richiedono particolare attenzione:

4.1. Prodotti derivati dell'acciaio, alluminio e rame

Alcuni **derivati di acciaio, alluminio e rame** sono soggetti ai **dazi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, pari al 50%**.

Di seguito gli aspetti essenziali da ricordare:

- la fattura deve indicare chiaramente contenuto metallico e non metallico, con **valore, origine, peso e, per acciaio e alluminio, il Paese di fusione e colata**;
- il contenuto metallico è tassato al 50% (25% se di origine UK), i componenti non metallici sono soggetti al dazio reciproco (39% se di origine svizzera, come da dazio del Paese d'origine se terzi, cfr. Allegato I dell'[Ordine esecutivo](#) del 31 luglio 2025);
- se il **contenuto metallico non è determinabile**, il dazio del 50% si calcola sull'**intero valore** della merce;
- **no drawback**: non è previsto rimborso dei dazi in caso di riesportazione;
- articoli soggetti ai dazi su auto e componenti (cfr. capitolo [4.2](#)) non sono soggetti ai dazi su acciaio, alluminio e rame.

Riferimenti normativi:

- **acciaio e derivati**: [Proclama 10957](#) (3 giugno 2025), esteso tramite [Nota dell'Industry & Security Bureau BIS](#) del 16 giugno 2025 e [Nota del BIS](#) del 19 agosto 2025;
- **alluminio e derivati**: [Proclama 10957](#) (3 giugno 2025), esteso a lattine e birra tramite [Nota del BIS](#) del 4 aprile 2025 e ad altri derivati tramite [Nota del BIS](#) del 19 agosto 2025;
- **rame e derivati**: [Proclama 10962](#) (30 luglio 2025).

Nota operativa: l'elenco dei prodotti toccati e le istruzioni per la corretta compilazione delle dichiarazioni doganali figurano nelle linee guida della CBP: [CSMS # 65236374](#) e [CSMS # 65936570](#) (acciaio), [CSMS # 65236645](#) e [CSMS # 65936615](#) (alluminio), [CSMS # 65794272](#) (rame).

4.2. Auto e componenti

Come da [Proclama 10908](#), dal 3 aprile 2025 auto e camion leggeri sono assoggettati ad un dazio aggiuntivo del 25% ai sensi della Sezione 232. Dal 3 maggio 2025 il dazio si applica anche ai componenti elencati nell'Allegato I.

Nota operativa: per compilare correttamente le dichiarazioni doganali, seguire le linee guida CBP: [CSMS # 64913145](#) e [CSMS # 64916652](#)

4.3. Prodotti con software incorporato

La prassi doganale americana include tutti gli elementi, materiali o immateriali, indispensabili al funzionamento di un bene nel suo valore doganale. Pertanto:

- se il software è **integrato e indispensabile** al funzionamento del bene, il suo valore deve essere **incluso nel valore doganale**;
- se il software è **facoltativo e acquistabile separatamente**, può essere trattato come **articolo distinto**.

4.4. Kit

- L'origine di un kit (o set di prodotti) viene determinata in base al **componente che ne conferisce il carattere essenziale o la funzione principale**. Qualora tale componente non sia individuabile, l'origine è attribuita al **prodotto di maggior valore economico**.
- Se la natura del kit lo permette, è possibile dichiarare separatamente i singoli articoli che lo compongono, indicando per ciascuno la **voce doganale** di riferimento e l'**origine** (prova valida di origine alla mano). In questo caso, anche i dazi "**reciproci**" verranno applicati in modo **distinto**.

4.5. Prodotti con contenuto USA ≥ 20%

Il contenuto statunitense è determinato esclusivamente dalle caratteristiche fisiche del prodotto. Per gli articoli con almeno il 20% di contenuto di origine statunitense, la parte di valore U.S. non è soggetta al dazio reciproco, che si applica invece al contenuto non statunitense.

In tal caso, all'importazione negli USA vanno dichiarati separatamente:

- il valore della quota americana;
- il valore residuo del prodotto, per il calcolo del dazio.

È indispensabile una documentazione completa che certifichi il valore e l'origine dei componenti americani.

Nota operativa: per compilare correttamente le dichiarazioni doganali, seguire le linee guida CBP: [CSMS # 64680374](#).

4.6. Merci USA riparate in svizzera

- Se la riparazione avviene in regime doganale speciale, i dazi si applicano solo al valore aggiunto;
- al di fuori del regime speciale, i dazi vengono calcolati sull'intero valore al momento della reimportazione.

4.7. First Sale Rule

La [First Sale Rule](#) consente di calcolare i dazi sul prezzo della prima vendita nella catena di distribuzione, anziché sul prezzo finale al consumatore. In particolare, alcuni importatori statunitensi stanno considerando l'applicazione di questa regola come strumento di ottimizzazione dei costi, soprattutto nei settori caratterizzati da un ampio divario tra prezzo di fabbrica e prezzo al dettaglio, come quello tessile e dell'abbigliamento.

La regola della "prima vendita" può essere utilizzata come valore doganale solo se:

- è effettuata in buona fede;
- la merce è destinata agli Stati Uniti fin dall'inizio;
- la transazione è effettuata a condizioni di mercato (*arm's length price*).

Importante: la sua effettiva applicabilità ai dazi reciproci introdotti con l'Ordine esecutivo non è ancora chiaramente definita e deve essere valutata caso per caso, con il supporto di consulenti specializzati. L'uso improprio della regola può comportare sanzioni doganali.

4.8. Beni che rientrano nel Protocollo di Nairobi

Il Protocollo di Nairobi del 1982, che integra l'Accordo di Firenze del 1950, prevede l'**esenzione dai dazi per articoli appositamente progettati o adattati per l'uso da parte di persone con disabilità permanenti o croniche che limitano funzioni essenziali (mobilità, linguaggio, udito, vista, lavoro, cura di sé)**. Negli Stati Uniti questa esenzione è recepita nel capitolo 98 dell'HTSUS alle sottovoci 9817.00.92, 9817.00.94, 9817.00.96.

L'agevolazione non riguarda solo i dazi ordinari, ma si estende anche ai **dazi aggiuntivi** introdotti in base all'IEEPA e alle **misure tariffarie** previste dalla Sezione 232 su **acciaio e alluminio**.

Per beneficiare dell'esenzione, i prodotti devono soddisfare specifici criteri (cfr. [HTSUS, Capitolo 98, Sottocapitolo XVII, Nota 4](#)), tra cui:

- essere **progettati o adattati specificamente** per persone con disabilità;
- non essere **destinati a persone con disabilità temporanee o acute**;
- non essere **articoli terapeutici o diagnostici**.

Il Servizio Commercio internazionale della Cc-Ti ha predisposto una breve scheda informativa. Contattateci se desiderate riceverla.

5. Servizi e beni immateriali

I servizi non sono soggetti a dazi, ma:

- se **indispensabili per garantire il funzionamento di un bene** (es. calibrazione, montaggio iniziale, software operativo obbligatorio) devono essere inclusi nel valore doganale;
- se a carattere **successivo e autonomo** rispetto al bene importato (manutenzione post-vendita, corsi di formazione opzionali, aggiornamenti software opzionali) restano esclusi;
- i costi di sviluppo, ingegneria e attrezzaggi specifici per il cliente (es. stampi, linee di assemblaggio) sono parte integrante del valore doganale.

6. Vendite al consumatore

Dal **29 agosto 2025** è **eliminata l'esenzione tariffaria de minimis** per spedizioni di **valore inferiore a 800 dollari** (già dal 2 maggio 2025 per i prodotti provenienti da Cina e Hong Kong). Pertanto:

- tutte le spedizioni, anche di piccolo valore, sono soggette a dazio;
- il consumatore finale americano deve sostenere costi maggiori per importazioni dirette.

7. Controlli doganali e strategie logistiche

7.1. Ispezioni doganali

La CBP effettua **controlli stringenti** per contrastare pratiche di **transshipment fraudolento** (trasbordo delle merci tramite Paesi terzi per eludere i dazi). Le conseguenze in caso di violazione sono gravi:

- penalità pari al 40% del valore della merce;
- ammende, sanzioni (anche in base al [19 U.S.C. § 1592](#), Sezione 592 del *Tariff Act* del 1930) e ulteriori costi doganali;
- impossibilità di ottenere riduzioni o remissione delle sanzioni.

Il **19 U.S.C. § 1592** disciplina dichiarazioni false, atti od omissioni relativi a merci importate. Le sanzioni variano in funzione del grado di responsabilità e possono essere così brevemente riassunte:

- **Frode** (dichiarazione falsa consapevole e intenzionale):
sanzione fino all'intero valore della merce negli Stati Uniti.

- **Grave negligenza** (palese disinteresse per la verità):
sanzione pari al minore tra:
• 4 volte i dazi/tasse non riscossi, oppure
• 40% del valore imponibile della merce.
- **Negligenza** (mancanza di ragionevole diligenza):
sanzione pari al minore tra:
• 2 volte i dazi/tasse non riscossi, oppure
• 20% del valore imponibile della merce.

È essenziale **mantenere una documentazione accurata** ed essere in grado di fornire **prove chiare sull'origine delle merci. Documentazione accettata come prova d'origine:**

- certificato di origine rilasciato da una Camera di Commercio;
- dichiarazione di origine riportata in fattura;
- certificato di circolazione EUR.1.

Nota: le dichiarazioni del fornitore a lungo termine (LTD) non sono considerate valide dalla CBP.

7.2. Strategie logistiche e transito

Gli operatori possono valutare strumenti come **porti franchi, sistemi di transito e drawback** per ridurre l'impatto dei dazi. Tuttavia, ogni strategia deve essere attentamente pianificata, considerando che la CBP esercita controlli approfonditi e sanziona severamente pratiche elusive.

8. Forniture a enti governativi USA

Le **vendite di beni a enti governativi** statunitensi possono, **in determinate circostanze**, beneficiare di un'**esenzione dai dazi doganali**. Tuttavia, non esiste un meccanismo di esenzione automatica: ogni fornitura deve essere esaminata **caso per caso**, alla luce delle regole sugli appalti pubblici federali e delle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

8.1. GPA - Government Procurement Agreement (OMC)

Svizzera e Stati Uniti aderiscono entrambi al *Government Procurement Agreement* (GPA) dell'OMC, che assicura alle imprese svizzere il diritto di partecipare alle gare pubbliche statunitensi alle **stesse condizioni delle aziende locali**.

Punti chiave:

- il GPA **non prevede esenzioni dai dazi**, ma stabilisce che le offerte **non possano essere discriminate in base all'origine** dei beni o dei servizi;
- l'applicazione di dazi aggiuntivi a un fornitore svizzero, solo per il fatto di essere tale, **può costituire una violazione del GPA** qualora la fornitura rientri nel suo ambito di applicazione.

Esempio: se un'università pubblica statunitense acquista macchinari svizzeri inclusi nel GPA, questi non possono essere penalizzati rispetto a quelli tedeschi o statunitensi unicamente per motivi di origine.

Nota: data la complessità e l'incertezza sulle norme applicabili, è consigliabile non fare affidamento eccessivo su questa possibilità senza un'adeguata consulenza legale.

8.2. Principio “Buy American” e deroghe

Gli **appalti pubblici federali** seguono il principio del **Buy American**, che privilegia i beni di origine statunitense. Tuttavia:

- se la gara rientra nel GPA, le autorità **non possono discriminare i prodotti svizzeri**;
- è **possibile richiedere un'esenzione dai dazi**, previa presentazione di **documentazione** che attesti la conformità ai requisiti GPA;
- l'esenzione **non è automatica** e richiede un'attenta verifica preliminare.

8.3. Conclusione pratica

Le forniture svizzere destinate a enti pubblici statunitensi possono **beneficiare un'esenzione dai dazi** solo qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la fornitura rientra nell'ambito di applicazione del GPA (settore coperto e soglie di valore rispettate);
- l'origine svizzera è correttamente dichiarata e adeguatamente documentata;
- l'ente appaltante riconosce la Svizzera come Paese partner del GPA.

Tale esenzione non ha carattere generale: deve essere **verificata caso per caso** e comporta l'adozione di specifiche procedure doganali.

Lugano, 8 settembre 2025

Disclaimer:

La presente scheda è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerata esaustiva, né in alcun modo vincolante dal punto di vista giuridico.